

Cassazione civile sez. I - 30/12/2022, n. 38141. Pres. GENOVESE, Rel. MERCOLINO.

#### FATTI

1. X.M., cittadina ucraina residente in Italia, propose ricorso alla Corte d'appello di Venezia, per sentir riconoscere l'efficacia nell'ordinamento italiano della sentenza emessa il 28 ottobre 2018, con cui il Tribunale distrettuale di Zhovtnevyi della città di Kryviy Rih aveva accertato la sua qualità di unica rappresentante legale della figlia minore My., nata da una relazione occasionale con un uomo che non aveva mai inteso riconoscerla, e per sentir ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Chioggia di procedere alle relative annotazioni e trascrizioni.

1.1. Con ordinanza del 31 dicembre 2020, la Corte d'appello ha rigettato la domanda.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non provato che l'atto introduttivo del procedimento che aveva condotto alla pronuncia della sentenza da delibare fosse stato portato a conoscenza del padre naturale della minore, nei confronti del quale era stata chiesta l'esclusione della potestà genitoriale. Ha ritenuto inapplicabile, a tal fine, l'art. 135, comma 1, del codice di famiglia ucraino, che in caso di nascita da madre nubile prevede l'iscrizione del minore nei registri dello stato civile con il cognome della madre e l'indicazione del nome del padre fornito dalla stessa, osservando che tale disposizione si limita a disciplinare l'ipotesi in cui il padre sia rimasto ignoto, mentre nella specie la ricorrente aveva dichiarato di conoscerlo.

La Corte ha disposto inoltre la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che la ricorrente avesse agito con colpa grave, avendo proposto la domanda di riconoscimento nonostante l'evidente mancanza di uno dei presupposti.

3. Avverso la predetta ordinanza la X. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il Comune di Chioggia ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

#### MOTIVI

1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 101,115 e 116 c.p.c., censurando l'ordinanza impugnata per aver ritenuto che l'atto introduttivo del giudizio non fosse stato portato a conoscenza del padre naturale della minore, conosciuto da essa ricorrente, in contrasto con l'affermazione contenuta nel ricorso introduttivo, secondo cui il nominativo paterno indicato nell'atto di nascita era puramente fittizio, come consentito dall'art. 135 del codice di famiglia ucraino, essendo la minore nata da una relazione occasionale con un uomo del quale essa ricorrente non conosceva neppure le generalità.

1.1. A dispetto delle indicazioni contenute nella rubrica, la cui erroneità non comporta l'inammissibilità del motivo, non rivestendo le stesse portata vincolante, a fronte della chiara formulazione delle censure proposte (cfr. Cass., Sez. V, 23/05/2018, n. 12690; 3/08/2012, n. 14026; Cass., Sez. III, 4/06/2007, n. 12929), il vizio dedotto dalla ricorrente va individuato nella violazione della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64 nella parte in cui, alla lett. b), richiede, ai fini del riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera, che l'atto introduttivo del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata sia stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo e che non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. A sostegno del proprio assunto, secondo cui la domanda proposta dinanzi all'Autorità giudiziaria ucraina non richiedeva l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del padre naturale della minore, la ricorrente contesta infatti l'interpretazione dell'art. 135 del codice di famiglia ucraino fornita dall'ordinanza impugnata, secondo cui la predetta disposizione disciplina esclusivamente l'ipotesi in cui il padre del

minore sia rimasto ignoto, e risulta pertanto inapplicabile al caso in cui lo stesso debba ritenersi conosciuto, pur non avendo provveduto al riconoscimento.

In quanto concernente l'individuazione del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere proposta la domanda, sulla base della legge applicabile al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio promosso dinanzi al giudice straniero, il quesito proposto dalla ricorrente non può considerarsi estraneo all'ambito del sindacato spettante all'Autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 64, lett. b), cit., il quale investe non solo la rituale notificazione dell'atto introduttivo, da valutarsi in base alle regole previste dal diritto straniero ed ai principi fondamentali dell'ordinamento, ma, più in generale, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, il quale presuppone innanzitutto che il giudizio sia stato instaurato nei confronti del soggetto effettivamente legittimato (cfr. Cass., Sez. I, 29/09/2011, n. 19932).

1.2. Il motivo è peraltro fondato.

L'art. 135 del codice di famiglia ucraino, configurabile nella specie come norma di rinvio, alla stregua della quale dev'essere valutata la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio che ha condotto alla pronuncia della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, nel disciplinare la "registrazione dei genitori di un minore quando la paternità, la maternità, o entrambe, non siano state stabilite", prevede, al comma 1, che "qualora la madre sia nubile, la registrazione delle informazioni relative al padre del minore nel Registro delle nascite viene inserita in base al cognome della madre, mentre il nome ed il patronimico del padre del minore vengono inseriti su indicazione dell'interessata, nei casi in cui non vi sia alcuna dichiarazione congiunta dei genitori, né dichiarazione del padre o sentenza del tribunale in merito". Tale disposizione, riguardante essenzialmente l'iscrizione della nascita nei registri dello stato civile, va letta unitamente a quelle che disciplinano l'attribuzione della paternità, e segnatamente a) all'art. 125, comma 2, secondo cui "qualora la madre e il padre di un minore non siano uniti in matrimonio, la paternità del minore viene stabilita sulla base: 1) di una dichiarazione della madre e del padre del minore; 2) di una dichiarazione dell'uomo che sostiene di essere il padre del minore; 3) di una sentenza del tribunale", b) all'art. 126, comma 1, secondo cui "qualora una donna e un uomo non siano uniti in matrimonio, la discendenza paterna del figlio è determinata sulla base di una loro dichiarazione", e c) all'art. 127, secondo cui "un uomo, che non abbia contratto matrimonio con la madre del minore, può presentare all'organo di registrazione degli atti di stato civile una dichiarazione con la quale riconosce di essere il padre del minore la cui madre sia deceduta o sia stata dichiarata morta, incapace, irreperibile oppure nel caso le sia stata revocata la potestà genitoriale e altresì nel caso in cui essa non viva con il figlio da più di sei mesi e non manifesti nei confronti di quest'ultimo l'attaccamento e le cure materne. Condizione necessaria perché tale dichiarazione sia riconosciuta valida è la registrazione del presunto padre del minore nel Registro delle nascite secondo quanto stabilito all'art. 135, comma 1 del presente codice".

L'esame congiunto delle predette disposizioni rende evidente che, ove i genitori del minore non siano uniti in matrimonio, l'indicazione del nominativo del padre inserita nell'atto di nascita ad iniziativa esclusiva della madre, ai sensi dell'art. 135, comma 1, risulta inidonea a determinare l'insorgenza del rapporto giuridico di filiazione: l'attribuzione della paternità può infatti aver luogo esclusivamente attraverso una dichiarazione congiunta di entrambi i genitori, una dichiarazione individuale del padre o una sentenza che accerti il rapporto di filiazione (art. 125, comma 2), e non anche attraverso una dichiarazione individuale della madre, la quale consente soltanto l'inserimento della predetta indicazione nell'atto di nascita (art. 135, comma 1); tale indicazione costituisce condizione necessaria per la validità della

dichiarazione resa dal padre in caso di morte, incapacità o irreperibilità della madre, revoca della capacità genitoriale o abbandono del minore da parte della stessa (art. 127), e la sua mancanza preclude l'accertamento giudiziale della paternità (art. 128, comma 4), ma la sua presenza non comporta l'instaurazione di alcun rapporto con il padre naturale. Tale conclusione trova conforto nell'art. 136, comma 1, il quale prevede che "colui che sia stato registrato come padre del minore in conformità con quanto previsto dagli artt. 122, 124, 126 e 127 del presente codice, ha il diritto di proporre azione per contestare la propria paternità presentando istanza giudiziale perché dall'atto di nascita del figlio venga cancellata la sua registrazione in quanto genitore", senza fare alcun cenno alla registrazione prevista dall'art. 135, comma 1, la cui contestazione non richiede dunque l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, non rivestendo essa (contrariamente a quanto potrebbe inferirsi dalla locuzione "presunto padre del minore", adoperata nel secondo periodo dell'art. 127) alcun valore ai fini della relativa attribuzione.

1.3. Se ciò è vero, non può allora condividersi la tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui l'art. 135, comma 1, del codice di famiglia ucraino si riferisce unicamente all'ipotesi in cui il padre biologico sia rimasto ignoto, e non anche a quella, ritenuta ricorrente nel caso in esame, in cui lo stesso sia conosciuto dalla madre del minore: indipendentemente dalla considerazione che, ove il padre sia ignoto, il nominativo eventualmente indicato dalla madre all'atto della registrazione non può essere altro che un nome fittizio, o per meglio dire inventato, la circostanza che le generalità dell'uomo siano o meno conosciute dalla madre è perfettamente indifferente ai fini della applicazione della disposizione in esame; per un verso, infatti, quest'ultima non prevede alcun controllo in ordine alla veridicità dell'indicazione fornita dalla madre, che può anche non corrispondere ad una persona effettivamente esistente o comunque al genitore biologico del minore; per altro verso, la predetta indicazione non determina l'attribuzione della paternità in favore del titolare del nominativo indicato, il quale non acquista i diritti e non assume gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione, e viene pertanto a trovarsi nella medesima situazione in cui verserebbe ove il suo nominativo non fosse stato indicato nell'atto di nascita, fatta eccezione soltanto per l'ipotesi, nella specie irrilevante, in cui intenda riconoscere a sua volta il minore ai sensi dell'art. 127 o promuovere nei suoi confronti l'accertamento giudiziale della paternità.

Conseguentemente, non merita consenso neppure la conclusione alla quale è pervenuta l'ordinanza impugnata, secondo cui, essendo conosciuta l'identità del padre naturale del minore, la domanda proposta dinanzi all'Autorità giudiziaria ucraina avrebbe richiesto l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dello stesso: tale affermazione non risulta d'altronde sorretta da una puntuale analisi della natura della predetta domanda, la quale, in linea di principio, non avrebbe potuto avere ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del rapporto di filiazione tra il minore ed il soggetto indicato nell'atto di nascita né l'esclusione di quest'ultimo dalla titolarità della responsabilità genitoriale, per il semplice fatto che, come si è detto, tale indicazione risultava di per sé insufficiente ai fini dell'insorgenza di tale rapporto, e quindi dell'attribuzione della predetta titolarità. Ai fini della verifica in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio, la Corte territoriale avrebbe invece dovuto in primo luogo individuare l'oggetto della pretesa avanzata dalla ricorrente dinanzi al Giudice straniero, per poi stabilire quale fosse, in relazione allo stesso, il soggetto effettivamente legittimato a resistervi, ed accertare se la ricorrente avesse provveduto a convenirlo ritualmente in giudizio.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.X.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, censurando l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per avere essa ricorrente agito con colpa grave, senza tenere conto

dell'impossibilità d'instaurare il contraddittorio nei confronti del padre naturale della minore, del quale ella non conosceva neppure le generalità.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La circostanza che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata disposta con l'ordinanza che ha definito il giudizio di merito, anziché con separato decreto, come previsto dal D.X.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta infatti mutamenti nel regime delle impugnazioni, che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo D.X.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con il predetto provvedimento, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto soltanto per l'ipotesi contemplata dall'art. 113 del D.X.R. citato (cfr. Cass., Sez. I, 28/07/ 2020, n. 16117; 3/06/2020, n. 10487; 11/12/2018, n. 32028).

3. E' parimenti inammissibile la domanda, proposta con il controricorso, di accertamento dell'insussistenza di qualsiasi responsabilità del Comune in relazione alla vicenda in esame, trattandosi di una questione non esaminata nell'ordinanza impugnata, che implica un'indagine di fatto in ordine alla condotta tenuta dall'Amministrazione nella valutazione delle istanze proposte dalla ricorrente, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la stessa sia stata sollevata (cfr. Cass., Sez. II, 24/01/ 2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430). La natura speciale della competenza attribuita alla corte d'appello dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 30 richiamato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67, comma 1-bis, prevista in deroga alla regola del doppio grado di giurisdizione, ed i limiti propri del giudizio disciplinato dalle predette disposizioni escludono d'altronde la possibilità di avanzare, in detta sede, domande di natura diversa da quella avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera (cfr. Cass., Sez. Un., 23/10/2006, n. 22663).

4. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

X.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo e la domanda proposta dalla controricorrente, cassa l'ordinanza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2022.